

Copia

COMUNE DI GABY



COMMUNE DE GABY

REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA
VALLEE D'AOSTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.37

OGGETTO: Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree mercatali. Approvazione tariffe anno 2021.

L'ANNO duemilaventuno ADDÌ trentuno DEL MESE DI maggio ALLE ORE ventuno E MINUTI trenta IN GABY, NEL PALAZZO MUNICIPALE E NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE, REGOLARMENTE CONVOCATA, SI E' RIUNITA

LA GIUNTA COMUNALE

NELLE PERSONE DEI SIGNORI

Cognome e Nome	Presente
VALERIO Francesco - Sindaco	Sì
PARISIO Massimo Graziano - Vice Sindaco	Sì
BONIN Stefania - Assessore	No
LAZIER Mario Ugo - Assessore	Sì
SIMONI Alessandra - Assessore	No
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. LONGIS Marina.

COMUNE DI GABY

REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE GABY

REGION AUTONOME DE LA
VALLEE D'AOSTE

OGGETTO:

Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree mercatali. Approvazione tariffe anno 2021.

La Giunta comunale

CONSIDERATO che l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 1° gennaio 2021, il canone unico patrimoniale allo scopo di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;

DATO ATTO che tale canone è destinato a sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;

RILEVATO, inoltre, che l'art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce il canone unico patrimoniale per l'occupazione delle aree mercatali e che tale canone sostituisce oltre la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) anche la TARI;

RICHIAMATI:

- L'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- L'art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il decreto del Ministero dell'Interno, 29/04/2021, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31/05/2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 31/03/2021 con la quale era stato differito al termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione il versamento delle competenze relative all'Imposta comunale sulla pubblicità (permanente), della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (permanente), ovvero dei relativi canoni patrimoniali (Canone unico e Canone di concessione dei mercati) ove adottati dal Comune;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

VALUTATO quindi di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe standard con l'obiettivo di mantenere il valore dei canoni dovuti analoghi ai prelievi precedenti;

DATO ATTO che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 31/05/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DATO ATTO che il suddetto provvedimento stabilisce di non istituire il servizio di pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

VISTA la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

VISTA la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane";

VISTO lo Statuto comunale vigente approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 14.09.2002, come modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 15.05.2018, n. 39 del 26.11.2018 e n. 49 del 28.12.2018;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali enti locali);

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2021-2023 e il DUP, approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 in data 2 marzo 2021, e sue successive modificazioni

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:

Presenti n. 3

Assenti n. 2 (Giustificano l'assenza Simoni Alessandra e Bonin Stefania)

Votanti n. 3

Voti favorevoli n. 3

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE il prospetto delle tariffe di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, da applicarsi per la determinazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria e del canone per i mercati;

DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e Imposta comunale sulla pubblicità.

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune di Issime, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.-

CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
F.to : (**VALERIO Francesco**)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : (**LONGIS Marina**)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'incaricato, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il 01/06/2021. E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in originale firmato

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità:

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE – Motivazione:

Il provvedimento non ha rilevanza contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in originale firmato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal 01/06/2021 a mente dell'art. 52 ter della L.R. 21 gennaio 2003 n.3.

IL SEGRETARIO COMUNALE
